

Art. 30 D. Lgs 23 dicembre 2022, n. 201 – Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica. Relazione

Quadro normativo di riferimento

- In data 31 dicembre 2022 è entrato in vigore il D. Lgs 23 dicembre 2022, n. 201 recante “Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica” (adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118).

In particolare l’articolo 30 del Decreto di cui sopra, rubricato “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali” testualmente recita:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta in un'apposita relazione ed e' aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo e' effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

L’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 201 del 2022 definisce “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”: “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono

necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.

- Altra fonte normativa generale che rileva è il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.).
- Mentre fonte normativa specifica è costituita dal Decreto n. 639 del 31/8/2023 recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022”.
- Relativamente invece alle fonti direttamente applicabili nella Regione Trentino Alto Adige e nella Provincia di Trento rilevano:
- Lo Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige Decreto del Presidente della Repubblica 270/1972.
Gli artt. 8 e 9 dello Statuto Speciale fissano le competenze legislative delle Province (Provincia Autonoma di Trento per ciò che qui rileva) nei limiti rispettivamente degli artt. 4 e 5 del medesimo Statuto, distinguendo così tra competenze primarie e secondarie. tra le prime vi è il potere di emanare atti legislativi in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica nelle materie di competenza, tra le quali, per ciò che rileva ai fini di questa relazione, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali. Per mera completezza le competenze di carattere secondario sono esercitate dalle Province Autonome nei limiti predetti e in ottemperanza ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato.
- Il Codice degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n.2.
L’articolo 41 del medesimo si occupa di servizi pubblici e testualmente prevede: “1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.
3. Le disposizioni regionali in materia di servizi pubblici locali provvisoriamente efficaci fino all’adozione della disciplina provinciale ai sensi dei commi 1 e 2 sono quelle previste dagli articoli 41, 41- *bis* e dal

Capo X della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni”.

- La L.P. 6/2004 disciplina nell’ambito della competenza primaria provinciale i pubblici servizi, all’art.10, comma 7, lettere d) ed e) stabilisce infatti che:

“gli enti organizzano i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento. I servizi pubblici possono essere gestiti in economia oppure mediante una delle seguenti forme di affidamento:

a) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica e per periodi determinati; il periodo di affidamento ha una durata non superiore a trent'anni, rapportata anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare; la procedura di affidamento è avviata almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio; il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento;

b) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto dalla lettera a); la procedura di affidamento è avviata almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio; il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento; al termine degli affidamenti avvenuti ai sensi di questa lettera il complesso aziendale, ivi comprese le reti, gli impianti e le altre dotazioni previste dal contratto di servizio e realizzate dal gestore uscente, è messo a disposizione del nuovo gestore assieme al personale dipendente, in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile;

c) direttamente a società di capitali a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione e alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica, attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento; in tali casi le procedure di gara prevedono che il socio privato sia scelto per un periodo da determinarsi secondo quanto previsto dalla lettera a) e che, al termine di tale periodo, la quota azionaria del socio privato sia riacquistata dall'ente pubblico o sia trasferita a un soggetto privato individuato con

l'espletamento di una nuova gara; il bando prevede criteri per la determinazione del prezzo per il riacquisto o per il trasferimento della quota al termine del predetto periodo;

d) direttamente a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

e) direttamente ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento.”

Avuto riguardo alle fonti del diritto, alla loro articolazione al quadro normativo generale, al loro inquadramento, classificazione e gerarchia osserviamo fin da subito che la norma nazionale che impone la ricognizione (art. 30 D.Lgs 23 dicembre 2022, n.201) costituisce, se non altro, forma di doverosa informazione e trasparenza nei riguardi del cittadino e trattandosi di materia di servizi pubblici, in assenza di una specifica disciplina della Provincia Autonoma di Trento, non può che essere ottemperata non sottraendosi all'obbligo di trasparenza, principio oramai cardine dell'azione amministrativa.

La presente relazione pertanto, in prima redazione, raccoglierà tutti gli elementi disponibili relativi ai pubblici servizi.

Si delinea quindi la **situazione gestionale dei vari servizi pubblici locali di rilevanza economica**, considerando che il Comune di Borgo Valsugana gestisce, in conformità del proprio Statuto e nell'osservanza della normativa vigente in materia, i seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica:

- 1. Servizio di gestione impianti sportivi;**
- 2. Servizi cimiteriali;**
- 3. Servizio idrico integrato;**
- 4. Servizio di raccolta rifiuti;**
- 5. Servizio di gestione asilo nido;**
- 6. Servizio di pubblicità;**
- 7. Servizio di rimozione dei veicoli in divieto di sosta.**

Per ciascuno dei predetti servizi la presente ricognizione rileva il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo

analitico, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 201/2022.

Al fine della classificazione delle attività eseguite da ogni società si ha avuto riguardo alla Classificazione delle attività Ateco in vigore dal 2007.

1. Servizio di gestione impianti sportivi

Oggetto e tipologia del servizio affidato: Gestione degli impianti sportivi del Centro Sportivo di Via Gozzer e del Parco Urbano in Loc. Valli – Borgo Valsugana, di proprietà comunale.

Soggetti: Il Comune di Borgo Valsugana e la società Valsugana Sport SRL.

Delineazione sintetica della società e concreto andamento dal punto di vista economico della stessa:

Denominazione: Valsugana Sport Srl.

Sede: Borgo Valsugana (TN), Piazza Degasperi n. 20, codice fiscale e partita IVA: 02206830222.

Descrizione: Con delibera n. 89 di data 29 dicembre 2010 il Consiglio Comunale di Borgo Valsugana ha stabilito di gestire gli impianti sportivi di proprietà attraverso una società pubblico - privata, di cui il Comune di Borgo Valsugana detiene la quota del 60%.

La Società Valsugana Sport Srl è stata costituita a seguito della gara unica, indetta per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio.

Si tratta di una società a responsabilità limitata, attualmente attiva, che esercita come attività principali le seguenti:

55.20.2 Ostelli della Gioventù;

93.11.30 Gestione impianti sportivi polivalenti.

Di seguito si forniscono gli ultimi dati disponibili della società sopramenzionata relativi alle attività produttive di beni o servizi con riferimento all'ultimo triennio:

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	383.712,00	303.390,00	251.436,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	277.261,00	104.973,00	135.352,00
di cui Contributi in conto esercizio	135.612,00	90.131,00	122.612,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.015,0 0	373,00	899,00	316,00	111,00

Durata del contratto: Il contratto decorre dal 2019 fino al 31.12.2030.

Oggetto del servizio:

a)attività di valorizzazione del centro sportivo e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo comunale, quali:

-organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche programmate dall'Amministrazione comunale, con riferimento alla valorizzazione del centro sportivo e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo comunale;

-organizzazione, sviluppo e gestione di attività e manifestazioni di vario genere;

b) attività operative – gestionali, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale del centro sportivo, al suo miglioramento funzionale ed alla migliore fruibilità delle strutture, quali:

-gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti il centro sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;

-sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi del centro sportivo da parte di Associazioni, Enti e gruppi, sulla base anche della programmazione definita di concerto con l'Amministrazione Comunale;

-gestione dei servizi di assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità del centro sportivo e delle attività in esso realizzate;

-gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili ed immobili afferenti al centro sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa;

-gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività del centro sportivo;

-gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande così come prevista dalla Legge Provinciale n. 9 del 14 luglio 2000; -gestione dell'ostello della gioventù;

c) eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica del centro sportivo volta all'aumento dell'utenza e/o al miglior svolgimento delle attività fin qui descritte;

d)attività di supporto alle associazioni operanti sul territorio nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi a carattere sportivo, culturale, sociale, turistico, ricreativo, ecc., anche all'esterno degli impianti sportivi.

In ogni caso, le attività riferite alla gestione del centro sportivo devono essere realizzate nel rispetto dei parametri di attività e degli strumenti qualitativi definiti dall'Amministrazione Comunale.

Tariffe: Alla Società spettano i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe dai contratti di gestione e di ogni altro corrispettivo derivante e afferente la gestione del servizio affidato, nonché le eventuali contribuzioni che potessero essere erogate da privati ed Enti.

La Giunta Comunale, di concerto con la Società, potrà provvedere annualmente ad adeguare le tariffe di cui all'Allegato "C" del precedente contratto di servizio di data 16.04.2014, n. 652 del Repertorio Atti Privati del Comune di Borgo Valsugana.

Contributi a carico del Comune: Il Comune di Borgo Valsugana provvederà a stanziare e successivamente ad erogare alla Società, nei limiti delle proprie capacità di bilancio, due diversi tipi di somme:

- 1) integrazioni di tariffe tenuto conto delle politiche imposte al gestore (tariffe ridotte o utilizzi gratuiti);
- 2) contributi a fondo perduto, per garantirne l'equilibrio economico-finanziario, finalizzati a garantire comunque la promozione delle finalità sportive e sociali a livello territoriale.

A tale scopo, sono adottate apposite determinazioni del Responsabile del Servizio per l'erogazione delle somme necessarie.

Controllo e verifica della gestione: Il Comune potrà procedere in ogni tempo, tramite propri incaricati, alla verifica dello stato di manutenzione e conservazione di strutture, attrezzature ed impianti, richiedendo la presenza del responsabile di cui all'art. 9 del contratto; nel caso dovessero riscontrarsi deficienze inerenti l'ordinaria manutenzione, il Comune inviterà la Società ad eseguire, entro congruo termine, gli interventi necessari e, in caso di inadempienza, provvedere direttamente, recuperando la relativa spesa.

La Società deve provvedere comunque a controlli periodici ad impianti, strutture ed attrezzature, segnalando con urgenza la necessità di interventi di competenza del Comune. È fatto comunque divieto di manomissione di qualsiasi impianto tecnologico, se non previa autorizzazione del Comune.

Per tutto quanto concerne la conduzione degli impianti è fatto obbligo alla Società di attenersi scrupolosamente alle vigenti disposizioni di legge in materia, in particolare per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario, dalle sicurezza, dell'infortunistica e della tutela dall'inquinamento.

Personale: La Società provvede alla gestione degli impianti sportivi tramite le risorse umane del socio privato, avvalendosi eventualmente di personale

dipendente e non, potendo coinvolgere nelle attività di gestione anche associazioni e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tutti gli oneri relativi al personale, eventualmente assunto direttamente dalla Società, sono a carico della stessa, che deve impiegare personale qualificato in relazione alle mansioni svolte, corrispondere gli stipendi e provvedere alle assicurazioni previdenziali e sociali del personale medesimo, secondo i contratti di lavoro e norme in vigore.

La Società deve altresì provvedere a tutti gli adempimenti fiscali, amministrativi e di carattere igienico-sanitario connessi con la gestione degli impianti.

Il Comune è pertanto da ritenersi estraneo e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per tutto ciò che attiene al rapporto ed agli obblighi intercorrenti fra la Società e gli utenti, fra la Società ed i suoi dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, fra la Società ed il socio privato e fra la Società ed ogni altro soggetto terzo, né alcun obbligo potrà sorgere in merito a carico del Comune al termine della gestione, anche nel caso di conclusione anticipata del rapporto impiegato:

La Società provvede alla gestione degli impianti sportivi tramite le risorse umane.

2. Servizi cimiteriali

Oggetto e tipologia del servizio affidato: Gestione dei servizi cimiteriali.

Soggetti: Il Comune di Borgo Valsugana e la società ad oggi Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., in sigla Amambiente.

Delineazione sintetica della società e concreto andamento dal punto di vista economico della stessa:

Denominazione: Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., in sigla Amambiente.

Sede: Pergine Valsugana (TN), Viale Venezia 2/E, codice fiscale e partita IVA n. 01812230223.

Descrizione: La società ultima citata inizia ad operare dal gennaio 2022 a seguito di fusione fra Amnu e Stet.

Il Comune di Borgo Valsugana era socio di Stet e attraverso l'operazione di fusione delle due società ultime citate è divenuto automaticamente socio di AmAmbiente.

La società opera per i propri soci secondo il modello in house providing. In data 31.05.2021, con delibera del Consiglio Comunale di Borgo Valsugana n. 36, stata approvata la convenzione per l'esercizio associato della governance di Amambiente S.p.A.

Il Comune di Borgo Valsugana gestiva il proprio servizio cimiteriale attraverso appalti che negli anni sono diventati sempre più onerosi e hanno offerto servizi sempre più scarsi. Nelle more della fusione fra le due società Amnu e Stet il Comune ha stipulato con Amambiente il contratto per la gestione del servizio cimiteriale, (determina del Responsabile del Servizio Tecnico ST/222 del 30/12/2020), poi prorogato per l'anno 2022 (Determina ST/239 del 27/12/2021 e le sue successive integrazioni). Quindi nel 2023 è stato stipulato un nuovo contratto per la gestione del servizio cimiteriale con Amambiente.

Amambiente è una società per azioni, attualmente attiva, che esercita come attività principali le seguenti:

38.11 raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;

35.1 produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica;

- 36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua;
- 37 gestione delle reti fognarie;
- 38.12 raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi;
- 42.21 costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi;
- 42.22 costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni;
- 42.91 costruzione di opere idrauliche;
- 43.21.01 installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione;
- 43.21.02 installazione di impianti elettronici;
- 43.21.03 installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti;
- 43.22.01 installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria;
- 43.22.02 installazione di impianti per la distribuzione del gas;
- 43.29.09 altri lavori di costruzione e installazione nca;
- 49.41 trasporti di merci su strada;
- 52.21.5 gestione di parcheggi e autorimesse;
- 82.91.1 attività di agenzie di recupero crediti.

Si evidenzia che la società dichiara di occuparsi di diverse attività, tra cui il Servizio funebre e cimiteriale, cura la manutenzione dei cimiteri dei Comuni Soci, effettuando tutte le operazioni relative alle inumazioni ed alle tumulazioni, nonché alla bonifica, quando necessario, di interi quadri o dell'intero camposanto. Per tutti gli interventi citati, AmAmbiente si avvale di personale interno specializzato e di idonei mezzi meccanici.

Le principali operazioni effettuate sono elencate di seguito:

- manutenzione del cimitero (aiuole, piante, viali, ecc.);
- inumazioni ed esumazioni;
- tumulazioni ed estumulazioni;
- bonifica di interi quadri.

I servizi cimiteriali prestati sono a titolo oneroso.

Di seguito si forniscono gli ultimi dati disponibili della società sopramenzionata relativi alle attività produttive di beni o servizi con riferimento all'ultimo triennio:

NOME DEL CAMPO	2022	2021 ex STET	2021 ex AMNU	2020 ex STET	2020 ex AMNU
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.725.288	8.812.893	8.937.236	7.245.765	8.594.393
A5) Altri Ricavi e Proventi	680.290	3.985.645	377.926	611.885	337.271
di cui Contributi in conto esercizio	197.431	74.280	50.818	62.785	63.474

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio Amambiente S.p.A.	2.638.522				
Risultato d'esercizio ex STET S.p.A.		6.124.536	1.144.318	2.944.218	1.975.002
Risultato d'esercizio ex AMNU S.p.A.		589.811	447.572	258.626	304.883

Durata del contratto: Il contratto (Repertorio numero 838 di Rep. Atti Privati di data 24 febbraio 2023) decorre dal giorno 01.01.2023 fino al 31.12.2038. Con la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. ST/222 del 30/12/2021 è avvenuto l'affidamento diretto in economia dei servizi cimiteriali nel Comune di Borgo Valsugana per l'anno 2021 alla Soc. AMNU SPA. per l'importo di aggiudicazione di €. 22.015,52 IVA 22% esclusa. L'affidamento è stato eseguito con il sistema della richiesta di offerta secondo le caratteristiche e le condizioni riportate nel capitolato speciale di appalto, utilizzando gli strumenti di e-procurement all'interno del sistema "Mercurio" tramite il Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT).

Per quanto riguarda l'anno 2022, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 239 del 27/12/2021 si è proceduto, in via del tutto eccezionale, alla "proroga tecnica con clausola risolutiva espressa" del contratto esistente fino al 31/01/2022 e comunque fino alla stipula del nuovo contratto di affidamento in house providing.

Sono state emesse ulteriori proroghe con determina del Servizio Tecnico n.44 del 04/05/2023 e con determina del Servizio Tecnico n. 144 del 14/10/2023.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 81 di data 29/12/2021 ha individuato, in via preferenziale, come modalità di gestione del servizio cimiteriale, quella dell'affidamento in house providing alla costituenda società partecipata AmAmbiente, ed è stata approvata la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che descrive le caratteristiche e peculiarità del servizio e le finalità che giustificano il ricorso alla gestione dello servizio ad Amambiente.

Oggetto del servizio:

- 1) Inumazione in campo comune;
- 2) Inumazione in tomba singola/famigliare in concessione;
- 3) Tumulazione in tombe di famiglia;
- 4) Tumulazione urne cinerarie o resti mortali (ossa);
- 5) Tumulazione urne cinerarie o resti mortali (in tomba di famiglia in camera);
- 6) Esumazioni;
- 7) Estumulazione urne cinerarie/cassette (da loculo e destinazione ossario comune);
- 8) Estumulazione salma da tomba di famiglia/sepulcro gentilizio/loculo;
- 9) Estumulazione urne cinerarie/cassette (da loculo);
- 10) Vigilanza attività funebri;
- 11) Manutenzione ordinaria dei cimiteri;
- 12) Altri servizi;
- 13) Gestione rifiuti e materiali di risulta;
- 15) Altre attività.

Tariffe: Con riferimento ai prezzi sussistenti nell'anno 2022 si riporta l'elenco dei prezzi unitari dei Servizi cimiteriali:

- 1) Tumulazione di feretro: prezzo a base d'asta: 357,00 – prezzo ribassato: 349,86;
- 2.a) Inumazione adulti: prezzo a base d'asta: 408,00 – prezzo ribassato: 399,84;
- 2.b) Inumazione fanciulli: prezzo a base d'asta: 255,00 – prezzo ribassato: 249,90;
- 3) Inumazione salma in tomba di famiglia: prezzo a base d'asta: 510,00 – prezzo ribassato:499,80;
- 4) Estumulazione ordinaria o straordinaria di feretro: prezzo a base d'asta: 561,00 – prezzo ribassato: 549,78;
- 5.a) Esumazione ordinaria di salma singola: prezzo a base d'asta: 561,00 – prezzo ribassato: 549,78;
- 5.b) Esumazione ordinaria di più salme (per settore o fla): prezzo a base d'asta: 346,80 – prezzo ribassato: 339,86;

- 6) Tumulazione ossari e urne cinerarie in loculo: prezzo a base d'asta: 102,00 – prezzo ribassato: 99,96;
- 7) Tumulazione ossari e urne cinerarie in loculo ipogeo: prezzo a base d'asta: 102,00 – prezzo ribassato: 99,96;
- 8) Tumulazione ossari e urne cinerarie in tomba in concessione-camera: prezzo a base d'asta: 178,50 – prezzo ribassato: 174,93;
- 9) Inumazione ossari e urne cinerarie: prezzo a base d'asta: 102,00 – prezzo ribassato: 99,96;
- 10) Inumazione in terreno indecomposti: prezzo a base d'asta: 178,50 – prezzo ribassato: 174,93;
- 11) Rimozione di manufatti lapidei: prezzo a base d'asta: 102,00 – prezzo ribassato: 99,96.

Personale: Amambiente si impegna ad effettuare il servizio oggetto del presente contratto utilizzando il proprio personale.

3. Servizio idrico integrato

Oggetto e tipologia del servizio affidato: Gestione dei servizi pubblici locali acquedotto e fognatura.

Soggetti: Il Comune di Borgo Valsugana e la società Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A, in sigla Amambiente (allora STET Spa).

Delineazione sintetica della società e concreto andamento dal punto di vista economico della stessa:

Denominazione: Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A., in sigla Amambiente.

Sede: Pergine Valsugana (TN), Viale Venezia 2/E, codice fiscale e partita IVA n. 01812230223.

Descrizione:La società ultima citata inizia ad operare dal gennaio 2022 a seguito di fusione fra Amnu e Stet.

Il Comune di Borgo Valsugana era socio di Stet e attraverso l'operazione di fusione delle due società ultime citate è divenuto automaticamente socio di AmAmbiente.

Amambiente è una società per azioni, attualmente attiva, che esercita come attività principali le seguenti:

38.11 raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;

35.1 produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica;

36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua;

37 gestione delle reti fognarie;

38.12 raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi;

42.21 costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi;

42.22 costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni;

42.91 costruzione di opere idrauliche;

43.21.01 installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione;

43.21.02 installazione di impianti elettronici;

43.21.03 installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti;

43.22.01 installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria;

43.22.02 installazione di impianti per la distribuzione del gas;

43.29.09 altri lavori di costruzione e installazione nca;

49.41 trasporti di merci su strada;

52.21.5 gestione di parcheggi e autorimesse;

82.91.1 attività di agenzie di recupero crediti.

Si evidenzia che la società dichiara di occuparsi di diverse attività, tra cui il Servizio relativo al ciclo idrico. Amambiente gestisce le reti acquedottistiche e fognarie nel territorio dei Comuni soci. Amambiente provvede a tutte le attività connesse al servizio idrico, dalla captazione alle sorgenti, allo stoccaggio nei serbatoi, al trattamento di potabilizzazione, alla distribuzione, fino alla consegna al cliente finale. La società effettua un costante monitoraggio dei parametri fisici e chimici dell'acqua distribuita, in conformità alla vigente normativa, avvalendosi di un laboratorio specializzato convenzionato. Essa, gestisce inoltre tutte le esigenze di carattere commerciale attraverso i propri Sportelli commerciali.

Nell'ambito fognario, la società provvede invece alle attività di canalizzazione, sollevamento ed allontanamento (trasporto al depuratore) delle acque reflue e delle acque meteoriche, nonché alla gestione ordinaria e straordinaria degli impianti, gestendo gli iter autorizzativi relativi agli scarichi.

Garantisce un servizio di pronto intervento h24 per la risoluzione di guasti ed anomalie sulla rete ed il mantenimento della continuità.

Di seguito si forniscono gli ultimi dati disponibili della società sopramenzionata relativi alle attività produttive di beni o servizi con riferimento all'ultimo triennio:

NOME DEL CAMPO	2022	2021 ex STET	2021 ex AMNU	2020 ex STET	2020 ex AMNU
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.725.288	8.812.893	8.937.236	7.245.765	8.594.393
A5) Altri Ricavi e Proventi	680.290	3.985.645	377.926	611.885	337.271
di cui Contributi in conto esercizio	197.431	74.280	50.818	62.785	63.474

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio Amambiente S.p.A.	2.638.522				
Risultato d'esercizio ex STET S.p.A.		6.124.536	1.144.318	2.944.218	1.975.002
Risultato d'esercizio ex AMNU S.p.A.		589.811	447.572	258.626	304.883

Durata del contratto: Il contratto decorre dal giorno 01.01.2018 fino al 31.12.2038 (articolo 12 del Contratto).

Il medesimo articolo sopracitato prevede, ai commi successivi, quanto segue:

“2. Salvo impedimenti di legge o di diversa previsione della stessa, il contratto sarà prorogato di ulteriori venti anni, qualora non venga disdetto da una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.

3. Al termine dell'affidamento o comunque in caso di liquidazione o fallimento della Società, le opere e gli impianti realizzati dalla Società dovranno essere ceduti, a titolo oneroso, al Comune o ad altro soggetto dallo stesso indicato. Il prezzo di cessione sarà individuato mediante perizia di stima, redatta da un tecnico di fiducia di entrambe le parti, che dovrà tenere conto delle attività, delle passività, degli impianti e dei cespiti mobiliari e immobiliari inerenti il servizio, con riferimento alla vita utile residua degli stessi, al netto di eventuali contributi in conto capitale percepiti dalla Società da parte di enti pubblici, finalizzati alla realizzazione delle opere. I beni acquisiti o realizzati dalla

Società a decorrere dal 01.01.20158, saranno valorizzati al valore di libro, al netto del fondo ammortamenti e dei contributi pubblici suddetti.

4. La cessione comporterà anche il trasferimento del personale addetto al servizio al nuovo gestore.”

E' ammessa la revoca dello stesso secondo le condizioni previste dall'articolo 13 del contratto stesso.

Oggetto del servizio: L'articolo 1 del contratto sopramenzionato disciplina l'oggetto dello stesso, per cui il Comune affida alla Società la gestione del servizio pubblico di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile, industriale e per altri usi (denominato: “servizio acquedotto”), nonché del servizio pubblico di canalizzazione ed allontanamento (trasporto al depuratore provinciale) delle acque meteoriche e delle acque reflue civili ed industriali (denominato: “servizio fognatura”), riconoscendo alla stessa il diritto di installare, gestire gli impianti e reti pubblici occorrenti, nonché il diritto di svolgere tutte le attività inerenti. La Società potrà svolgere il servizio, o parte del servizio, anche tramite accordi con altri soggetti, ovvero mediante contratti di appalto a terzi, in ogni caso assicurando gli standard qualitativi e quantitativi previsti dal presente contratto. La Società potrà in particolare cedere singoli rami di attività compresi nei servizi affidati, e/o i relativi rapporti contrattuali, ad altre società o enti dalla stessa partecipati, nel rispetto dei predetti standard di servizio. La Società è in particolare espressamente autorizzata ad operare, per quanto riguarda il ramo commerciale (contratti di utenza), tramite apposita società partecipata, secondo il proprio modello organizzativo. In tal caso dovrà tuttavia prevedere la possibilità di retrocessione di tale ramo alla scadenza ovvero alla cessazione di efficacia del presente contratto. Il servizio è affidato dal Comune alla Società in via esclusiva e per l'intero territorio comunale, con esclusione delle aree servite da impianti privati. Il servizio oggetto del presente contratto deve inoltre intendersi comprensivo anche della gestione dell'acquedotto intercomunale di Cave', di cui alla convenzione in essere tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve, Telve di Sopra e Torcegno e degli allacciamenti insistenti direttamente su tale impianto intercomunale. Il Comune riconosce la facoltà della Società di utilizzare gli impianti e le risorse idriche concessi in uso e/o realizzati successivamente al fine di estendere il servizio in altri Comuni, salvo che ciò non comporti pregiudizio per il servizio svolto sul territorio del Comune. Il Comune può, con separato atto, affidare alla Società funzioni amministrative di propria competenza previste dai Regolamenti comunali relativi ai servizi affidati, precisando in tal caso gli eventuali poteri autoritativi delegati, compatibilmente con le norme vigenti. In ogni caso la Società è tenuta a predisporre tutti gli atti endo-procedimentali di natura tecnico-amministrativa, finalizzati all'adozione di provvedimenti amministrativi di competenza del Comune stesso, relativi ai servizi oggetto di affidamento.

Il Comune potrà affidare alla Società l'esecuzione di prestazioni analoghe o complementari ai servizi oggetto di affidamento, al prezzo determinato secondo i tariffari applicati dalla Società alla generalità dell'utenza, ovvero, laddove mancanti, previa approvazione di apposito preventivo.”

Contributi a carico del Comune: L'articolo 5 disciplina gli obblighi in capo al Comune di Borgo Valsugana. Si riproduce il testo come segue:

“1. Il Comune riconosce alla Società il diritto di uso del sottosuolo, del suolo e del soprassuolo di sua proprietà per la posa, l'esercizio e la manutenzione degli impianti comprese le aree pubbliche destinate al traffico, in conformità alla normativa vigente.

2. Qualora il Comune non sia proprietario di tali beni, il medesimo si impegna ad assumere tutti i provvedimenti e, comunque, tutte le iniziative necessarie presso terzi per garantire alla Società la disponibilità dei beni ai sensi del comma precedente. I relativi costi saranno a carico della Società.

3. Il Comune riconosce alla Società il diritto di installare e mantenere in esercizio nel territorio comunale impianti e reti in parte o del tutto adibiti ad attività analoghe a favore di soggetti utilizzatori residenti in territori di altre Amministrazioni comunali, purché ciò non comporti pregiudizio per il Comune o per i servizi svolti sul territorio dello stesso.

4. Il Comune si impegna ad acquisire inoltre i seguenti pareri preventivi, non vincolanti, della Società:

-in materia di pianificazione urbanistica per gli aspetti connessi con la gestione dei servizi affidati, al fine di favorire la programmazione degli impianti necessari ad assicurare gli standard prefissati;

-su eventuali progetti di investimento relativi ai servizi affidati con il presente contratto, che dovessero essere realizzati direttamente dal Comune;

-ai fini del rilascio del permesso di costruire o di ogni altro atto amministrativo in materia edilizia, comunque denominato.

5. Il Comune si impegna inoltre a prevedere, nelle convenzioni per nuove lottizzazioni o aree di completamento, l'obbligo del lottizzante di sottoporre il progetto al preventivo parere della Società in ordine alla disponibilità ed adeguatezza dei servizi di cui al presente contratto, se del caso imponendo l'obbligo del lottizzante al versamento di un contributo per l'estensione o potenziamento delle reti.

6. Ogni spostamento di impianti, richiesto dal Comune, farà carico interamente a quest'ultimo, così come ogni onere per la rimessa in quota di chiusini o griglie o altre installazioni a seguito di interventi di sistemazione stradale.

7. Il Comune espressamente esonera la Società dal pagamento del canone per l'occupazione di suoli ed aree pubbliche, sia temporanea che permanente, funzionale all'espletamento del servizio.

8. Le parti concorderanno inoltre una procedura semplificata per le occupazioni di suoli ed aree pubbliche da parte della Società, subordinando le stesse al rilascio di una concessione unica annuale, salvo obbligo della Società di comunicazione preventiva degli interventi al Comune e fermi restando gli obblighi connessi con eventuali necessità di regolamentazione del traffico.”

Citabile è anche l'articolo 6 rubricato “obblighi di collaborazione del Comune”.

Tariffe: Con riferimento ai prezzi sussistenti nell'anno 2022 si riporta l'elenco dei prezzi approvati con delibera di Giunta Comunale del Comune di Borgo Valsugana n.167 di data 07.12.2021 ed elencati all'allegato specifico, denominato 1C.

4. Servizio di raccolta rifiuti

Oggetto e tipologia del servizio affidato: Gestione del servizio di raccolta rifiuti.

Soggetti: Il Comune di Borgo Valsugana e la Comunità Valsugana e Tesino.

Delineazione sintetica della società e concreto andamento dal punto di vista economico della stessa:

Denominazione: Comunità Valsugana e Tesino.

Sede: Borgo Valsugana (TN), Piazzetta Ceschi, codice fiscale: 90014590229 e partita IVA: 02189180223.

Descrizione: La Comunità Valsugana e Tesino è una comunità di valle. I Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno costituiscono la Comunità Valsugana e Tesino.

Si rinvia al sito internet della Comunità Valsugana e Tesino per i dati relativi all'andamento dal punto di vista economico.

Durata del contratto: Con delibera del Consiglio Comunale di Borgo Valsugana n. 67 del 20 dicembre 2017 è stato approvato il Regolamento, che disciplina i termini e le condizioni per la gestione del servizio di raccolta rifiuti.

Oggetto del servizio: Il regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani nella Comunità Valsugana e Tesino. In ottemperanza dell'articolo 4 del presente contratto rubricato "Gestione del Servizio", "La gestione del servizio è affidata alla Comunità Valsugana e Tesino in base ad apposita convenzione stipulata tra il Comune e la Comunità. La Comunità provvede allo svolgimento del servizio in una delle forme consentite dall'art. 202 del D.Lgs. 152/2006 privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza".

Tariffe: I costi sostenuti per il Servizio di smaltimento rifiuti del municipio, delle strutture residenziali e di ricovero anziani, dello spazio della Protezione civile, del cimitero, delle biblioteche, dei musei e delle altre attività culturali,

dell'asilo nido, dei teatri, delle attività culturali e di tutti gli altri immobili di proprietà comunale si attesta per l'anno 2022 sui 67.000,00 Euro.

Il regolamento all'articolo 19 sottolinea come “La copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani è assicurata mediante tariffa come da regolamento comunale. I costi del servizio eventualmente non coperti dalla Tariffa rimangono a carico del Comune.”

5. Gestione asilo nido

Oggetto e tipologia del servizio affidato: Gestione del'asilo nido d'infanzia comunale di Borgo Valsugana. L'asilo nido d'infanzia eroga un servizio educativo di interesse pubblico, accogliendo i bambini e le bambine fino all'età di tre anni nel quadro di una politica educativa della prima infanzia. Esso infatti concorre con la famiglia per offrire ai bambini e alle bambine un luogo di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo sociale. Offre inoltre un sostegno alla famiglia in quanto favorisce l'attività lavorativa.

Soggetti: Il Comune di Borgo Valsugana. La gestione è diretta. Il personale è dipendente (educatrici e cuoco) del Comune di Borgo Valsugana. Il servizio di pulizia e sanificazione è affidato con appalto a ditta esterna.

Qualità del servizio: Il servizio di asilo nido è certificato, dal 2002, da Bureau Veritas Certification Italia S.p.a. - ISO 9001 : 2015.

6. Servizio di pubblicità:

Oggetto e tipologia del servizio affidato: Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Soggetti: Il Comune di Borgo Valsugana e la Società Ica Imposte Comunali e Affini SRL.

Delineazione sintetica della società e concreto andamento dal punto di vista economico della stessa:

Denominazione: ICA – Imposte Comunali Affini SPA (allora ICA SRL).

Sede: Roma – Via di Novella n.22, codice fiscale: 02478610583 e partita iva: 01062951007.

Descrizione: La società ICA SRL è una società a responsabilità limitata che offre diversi servizi tra cui anche quelli inerenti all'ex ICP – Imposta Comunale Pubblicità, al Canone di installazione di mezzi pubblicitari e ai Diritti di Pubbliche Affissioni.

Dal 18 ottobre 2023 ICA SRL è diventata SPA.

Si rinvia al sito internet della società per i dati relativi all'andamento dal punto di vista economico.

Durata del contratto: Il contratto (Repertorio numero 781 di Rep. Atti Privati di data 21 luglio 2020) decorre dal giorno 01.04.2020 fino al 31.12.2024.

Il Comune di Borgo Valsugana può recedere dal contratto qualora si verificano una delle condizioni previste nel contratto stesso.

Oggetto del servizio: Il servizio di liquidazione accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.04.2020 – 31.12.2024 è stato aggiudicato alla ditta ICA IMPOSTE COMUNALI E AFFINI S.R.L., a seguito della gara telematica n. 255225147 esperita sul sistema portale Mepa, (determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 42 del 01/04/2020).

Tariffe: Nella determina sopra richiamata si prevede che il Servizio sia erogato a fronte della corresponsione di un canone annuo a favore del Comune di € 15.430,00.

Per l'anno 2022 sono stati incassati in totale 15.450,50 Euro.

7. Servizio di rimozione dei veicoli in divieto di sosta

Oggetto e tipologia del servizio affidato: gestione di rimozione forzata, deposito e custodia dei veicoli

Con determina del Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. 14 di data 08.02.2022 è stata indetto un confronto concorrenziale per l'affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione forzata, deposito e custodia di veicoli, ma la procedura è andata deserta.